

**PIANO DI REVISIONE PERIODICA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE  
PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ARBA  
AL 31 DICEMBRE 2019**

## 1. PREMESSA NORMATIVA

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;  
[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 [\*].

[\*] Art. 4 c. 2 TUSP:

- a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

E' inoltre ammessa la partecipazione in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni (tramite conferimento); gruppi di azione locale; società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi e l'organizzazione di eventi fieristici; la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane; la produzione di energia da fonti rinnovabili; società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari (o comunque con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca); partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile; società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali.

3. Gli atti di ricognizione ed eventuale razionalizzazione sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e trasmessi telematicamente alla struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

## **2. LE PRECEDENTI RICOGNIZIONI ex.D.Lgs. 175/2016 (TUSP)**

L'art. 24 TUSP aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie, detenute alla data del 30/09/2017, per la loro razionalizzazione.

Detta ricognizione straordinaria ha costituito la base per le successive revisioni periodiche delle partecipazioni ex art. 20.

In essa le Amministrazioni, individuate le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione *ex lege* (art. 24 c. 5).

Con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:

<b>N. e data</b>	<b>Oggetto del provvedimento</b>	<b>Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative</b>
Deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 27.10.2017	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SSMMII. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE-MANTENIMENTO.	Mantenimento partecipazione in Ambiente Servizi S.pa. e in Hydrogea S.p.a., di dare atto dell'avvenuta dismissione di G.E.A. e dell'avvenuta attivazione della procedura di liquidazione della società consortile A.S.D.I.
Deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 28.02.2018	PRESA ATTO E RATIFICA RIPARTIZIONE QUOTE ATAP, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1761 DEL 22.09.2017 A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE.	Di prendere atto dell'avvenuta assegnazione al Comune di Arba a seguito del subentro alla provincia di Pordenone di n. 214 azioni di ATAP S.p.a.. Di rinviare ad un successivo atto ulteriori valutazioni e attività da intraprendere a tal riguardo.
Deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 11.12.2019	ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI ARBA AL 31.12.2018.	Mantenimento partecipazione in Ambiente Servizi S.pa. e in Hydrogea S.p.a.. Di approvare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, in subordine, di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione.

Per quanto attiene alla partecipazione in ATAP S.p.a., particolare rilievo assumono, in questa sede, i commi 4 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016. Infatti la norma dispone l'obbligo di alienazione delle società individuate nella "revisione straordinaria" entro un anno (e quindi entro il 30.9.2018); in caso contrario, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e *"salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le s.p.a. che per le*

s.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli artt. 2437-ter, 2<sup>a</sup> comma, e 2437-quater del codice civile”.

Nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni “automatiche”, il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all’alienazione in considerazione ad esempio, dell’instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018, che evidenzia che “rispetto all’attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell’ente pubblico socio”, come ad esempio “l’attesa di pronunce di tribunali amministrativi”.

### 3. ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA’ ATAP spa

Con riferimento all’ATAP S.p.a., pertanto, in un’ottica di migliore valorizzazione della quota dei soci pubblici alienanti, si ritiene necessario riformulare modalità e tempi del piano di razionalizzazione, che tengano conto delle vicende susseguitesesi nel corso dello scorso anno e di quelle – ancora incerte – che avranno corso nei prossimi mesi.

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell’art. 20 e dell’art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle “partecipazioni indirette”, invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall’art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall’amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP).

Di seguito è riportata la scheda che riporta informazioni sulla partecipazione nella società con riferimento al 31.12.2017 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall’art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

SOCIETA’	ATAP SpA	
Attività svolta:	trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico. Per il Comune di ARBA: la società produce un servizio di interesse generale mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. N. 23/2007)	
Composizione del capitale sociale:	Società mista a partecipazione pubblica maggioritaria: 93,75 % Soci pubblici, di cui: 36,39 % Comune Pordenone 0,06 % Soci privati 6,19 % Azioni proprie	
Capitale sociale:	18.251.400 euro	
Patrimonio netto:	45.386.548 euro	
Quota del Comune:	0,12 %	
Valore della quota del Comune:	nominale:	21.901,68
	rapportata al patrimonio netto:	54.463,86
Numero di amministratori:	n. 5 Di cui nominati dal Comune di ARBA: nessuno	
Compensi agli amministratori:	142.476 euro	
Numero di componenti dell’organo di controllo:	3 componenti + 2 supplenti Di cui nominati dal Comune di ARBA: nessuno	
Compensi all’organo di controllo:	36.400 euro	
Numero di dipendenti nel 2019:	255 (media annua n. 252)	
Costo del personale:	12.407.056 euro	
Fatturato	2019	28.845.266 euro
	2018	27.846.643 euro
	2017	28.312.351 euro

(voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	media	28.334.753 euro
Risultato d'esercizio:	2019	4.154.051 euro
	2018	5.935.658 euro
	2017	3.229.191 euro
	2016	4.941.294 euro
	2015	6.622.136 euro
	2014	5.641.110 euro
Partecipazioni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATVO spa (in dismissione) Partecipata 4,46%</li> <li>• Autoservizi FVG spa – SAF Partecipata 6.38%</li> <li>• SAVO consorzio autoparco veneto orientale Partecipata in altre Imp. 1,22%</li> <li>• SIAV Soc. immob. Autotrasp. viaggiatori a r.l. Partecipata 0.06%</li> <li>• APT spa Azienda Provinciale Trasporti Collegata 21.81%</li> <li>• MOM Mobilità di Marca spa Collegata 14.95%</li> <li>• STI Servizi Trasporti Interegionali spa Collegata 20.00%</li> <li>• STU MAKO' spa in liquidazione Collegata 20.00%</li> <li>• TPL FVG scarl Collegata 25.00%</li> <li>• SAF Spa Partecipata in altre imp.6,38%</li> <li>• La società DETIENE azioni proprie.</li> </ul>	

#### Informazioni:

Si ricorda che:

La società ha proceduto nel frattempo a distribuire utili e riserve: tenuto conto delle riserve disponibili costituite a seguito anche delle cessioni di partecipazioni da parte dell'ATAP, in data 26.1.2018 l'Assemblea Ordinaria dei soci ne ha deliberato infatti la distribuzione per un importo non superiore a 15 milioni di euro – ad esclusione delle azioni proprie.

In data 15.6.2018, l'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, ha deliberato la destinazione del risultato di esercizio per circa 3.113.000 euro a dividendi e per la parte rimanente a riserva straordinaria. Rispetto al valore di perizia predisposto al 30.09.2016, il valore di ATAP S.p.A. risulta diminuito per complessivi euro 22.512.872, ovvero per:

- euro 5.016.072, distribuzione riserve deliberate dall'Assemblea del 21.2.2017;
- euro 14.183.376, distribuzione riserve deliberate dall'Assemblea del 26.1.2018;
- euro 3.113.424, distribuzione risultato d'esercizio deliberato dall'assemblea del 15.6.2018.

La società partecipa alla società consortile TPL FVG scarl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia – Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità.

In data 15 novembre 2019, è stato sottoscritto tra Regione Friuli Venezia Giulia e TPL FVG S.c.a.r.l. il Contratto di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e marittimo di competenza della REGIONE Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il contratto ha durata decennale a far data dall'effettivo avvio del servizio, stabilito per il 1° maggio 2020, poi prorogato all'11 giugno 2020. E' prevista la facoltà per la Regione Friuli Venezia Giulia, a scadenza del decennio di esercitare un'opzione di proroga per ulteriori 5 anni.

Il disegno regionale in materia di trasporti pubblici è riscontrabile nelle leggi regionali n. 37 del 10.11.2017 (art. 11 c. 25) e n. 44 del 28.12.2017, collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (art. 1 comma 3), laddove si prescrive rispettivamente che "al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone, la Regione promuove ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute"; ed inoltre "al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'art. 7, c. 48, della L. R. 26.1.2004, n. 1 (Legge Finanziaria 2004) [n.d.r. ovvero di holding], al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento".

#### Proposta di razionalizzazione della partecipazione in ATAP S.p.a.:

E' confermata la programmata dismissione della partecipazione, anche graduale e parziale, prioritariamente coltivando con Friulia spa il percorso per il conferimento della partecipazione del Comune alla società di scopo da essa costituenda, con l'obiettivo ulteriore di concludere, all'esito, patti parasociali diretti alla successiva ulteriore alienazione di parte delle azioni, mantenendo una partecipazione pubblica anche indiretta a presidio della gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano che, oltre a costituire quota significativa del contratto, ha forti riflessi impattanti sulla città e sulla popolazione.

E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31/12/2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio.

#### 4. ANALISI DELL'ASSETTO DELLE ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE

Per quanto concerne la partecipazione nelle restanti partecipate del Comune di Arba, alla luce delle relative schede allegate in calce, si propone la conferma del mantenimento della partecipazione in Ambiente Servizi S.pa. e in Hydrogea S.p.a..

<b>SOCIETA'</b>	<b>HYDROGEA SPA</b>	
Attività svolta:	Gestione del servizio idrico integrato per convenzione di gestione Cato-Hydrogea-SistemaAmbiente d.d. 23/12/2016 c/affidamento diretto in house	
Composizione del capitale sociale:	Società in controllo pubblico: 96,88 % Comune di Pordenone 3,12 % Altri soci pubblici Convenzione di controllo analogo in atti prot. n. 8911 d.d. 08/11/2011	
Capitale sociale:	2.227.070 euro	
Patrimonio netto:	13.264.092 euro	
Quota del Comune di ARBA:	0,057 %	
Valore della quota del Comune di ARBA:	nominale:	1.269,43 euro
	Rapportata al patrimonio netto:	7.518,04 euro
Numero di amministratori:	n. 3 nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci	
Compensi agli amministratori:	57.011 euro	
Collegio Sindacale:	3 effettivi (2 nominati dal Comune Pordenone e 1 dall' Assemblea senza il voto di Pordenone) 2 supplenti (1 nominato da Comune Pordenone e 1 da Assemblea senza il voto di Pordenone)	
compensi al coll.sindac.	13.970 euro	
N dipend. 31.12. 2019	n. 63 (media annua 56)	
Costo del personale:	3.427.224 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	15.295.639 euro
	2018	13.326.449 euro
	2017	13.963.385 euro
	media	14.195.157,66 euro
Risultato d'esercizio:	2019	74.547 euro
	2018	1.268.559 euro
	2017	1.909.008 euro
	2016	1.152.695 euro
	2015	826.982 euro
Partecipazioni:	la società non detiene partecipazioni/NON detiene azioni proprie	
Proposta di razionalizzazione:		
Mantenimento senza interventi - la società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Arba in quanto produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a), D.Lgs.175/2016.		

<b>SOCIETA'</b>	<b>AMBIENTE SERVIZI SPA</b>	
Attività svolta:	Il settore in cui opera è quello dei servizi di igiene ambientale e più precisamente: della raccolta di rifiuti solidi (urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi); del servizio di tariffazione e riscossione della tariffa di igiene ambientale; del servizio di depurazione acque reflue urbane. Per il COMUNE DI ARBA: la società svolge un servizio un servizio di interesse generale: la raccolta di rifiuti solidi (urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi)	
Composizione del capitale sociale:	Società in controllo pubblico al 100% Convenzione di controllo analogo in atti ANR/n. 8911 del 8.11.2011	
Capitale sociale:	2.356.684,00 euro	
Patrimonio netto:	9.749.714 euro	
Quota del Comune:	0,679 %	
Valore della quota del Comune:	nominale:	16.000,00 euro
	Rapportata al patrimonio netto:	66.191 euro
Numero di amministratori:	n. 5 di cui nominati dal COMUNE DI ARBA: nessuno	
Compensi agli amministratori:	26.744 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti + 2 supplenti di cui nominati dal COMUNE DI ARBA: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	18.748 euro	
Numero di dipendenti nel 2019:	143 (dato al 31.12.2019)	
Costo del personale:	7.243.347 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	22.526.314 euro
	2018	22.439.770 euro
	2017	21.253.971 euro
	media	22.073.352 euro
Risultato d'esercizio:	2019	814.850 euro
	2018	642.943 euro
	2017	516.547 euro
	2016	2.252.264 euro
	2015	781.477 euro
Partecipazioni:	1. ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA 2. MTF Srl 3. FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa 4. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - Società Cooperativa	
Proposta di razionalizzazione:		
Mantenimento senza interventi - la società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Arba in quanto produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a), D.Lgs.175/2016.		